

APPENDICE

EVOLUZIONE LEGISLATIVA E NORMATIVA

PAGINA BIANCA

Nell'esercizio 2006 la gestione, sotto l'aspetto del gettito contributivo, è stata interessata prevalentemente dalla lievitazione dei monti retributivi e dagli effetti dei provvedimenti che disciplinano l'adeguamento dei minimali di retribuzione imponibile.

In particolare, l'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389, stabilisce "che la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo".

La statuizione sopra richiamata, peraltro, non ha abrogato la disciplina vigente in materia di minimali di retribuzione giornaliera e, pertanto, a partire dal periodo di paga in corso al 1.1.2005, in esecuzione dell'art. 1 della legge 26.6.1981, n. 537, sono aumentati i limiti minimi di retribuzione giornaliera previsti, ai fini del calcolo della contribuzione previdenziale ed assistenziale, per la generalità dei lavoratori, in relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT.

I minimali predetti, a loro volta, sono stati adeguati, se inferiori, al minimale giornaliero pari al 9,50 per cento del trattamento minimo di pensione vigente dal 1.1.2006 (art. 7, comma 1, secondo periodo, del D.L. 12.9.1983, n. 463, convertito dalla legge 11.11.1983, n. 638, modificato dal D.L. 9.10.1989, n. 338, convertito nella legge 7.12.1989, n. 389), corrispondente a € 40,62 per ciascuna giornata.

Il parametro di cui all'art. 7, comma 1, primo periodo del citato D.L. 12.9.1983, n. 463 modificato dal secondo comma dell'art. 1 del citato D.L. 9.10.1989, n. 338, ha subito l'aumento rapportato all'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del F.P.L.D. in vigore al 1° gennaio di ogni anno ed è pari per l'anno 2006 a € 171,03 settimanali.

Si è inoltre verificato l'adeguamento annuale sulla base della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati:

- della prima fascia di retribuzione pensionabile oltre la quale è dovuto il contributo del 1% di cui all'art. 3-ter della legge 14.11.1992, n. 438 fissato per l'anno 2006 a € 39.297,00 annue;
- del tetto imponibile e pensionabile per i nuovi iscritti e per gli optanti di cui all'art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995 fissato per l'anno 2006 in € 85.478,00.

In attuazione dell'articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142, è stato emanato il Decreto legislativo 6.11.2001, n. 423 finalizzato alla equiparazione nel quinquennio 2002-2006 della contribuzione previdenziale e assistenziale dei soci lavoratori di cooperative

disciplinate dal D.P.R. n. 602/1970 a quella dei lavoratori dipendenti da imprese.

Il predetto decreto legislativo prevede un meccanismo di graduale superamento dello speciale regime stabilito dal citato D.P.R. ai fini dell'assolvimento degli obblighi previdenziali ed assistenziali per i soci lavoratori che ha comportato, nella sua prima fase (dal 1.1.2002 al 31.12.2002), l'omogeneizzazione del criterio di determinazione della base imponibile per il versamento delle contribuzioni minori a quello stabilito per il versamento della contribuzione IVS dal D.M. 3.12.1999.

A partire dall'1.1.2003 ha preso l'avvio la seconda fase di questo processo di adeguamento, in base al quale la retribuzione imponibile ai fini previdenziali deve essere aumentata annualmente nella misura percentuale stabilita. Il decreto prevede peraltro per le varie forme assicurative un diverso sistema di calcolo dell'incremento retributivo, in quanto per l'IVS l'incremento è calcolato con riferimento ai minimi contrattuali mentre per le contribuzioni minori è calcolato con riferimento al minimale giornaliero di retribuzione. Da ciò consegue che per tutta la durata del processo di adeguamento si avranno due distinti imponibili giornalieri per il versamento della contribuzione previdenziale ed assistenziale, fino al termine del 31.12.2006. A partire dall'1.1.2007, infatti, la retribuzione imponibile ai fini del versamento delle contribuzioni previdenziali ed assistenziali dovrà essere determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori (art. 1, comma 1, legge n. 389/1989) senza alcuna distinzione di forme assicurative.

Per quanto attiene l'anno 2006, ai sensi dell'art. 3, comma 1, Decreto legislativo n. 423/2001, ai fini del versamento della contribuzione IVS l'imponibile giornaliero di cui all'art. 2 della stessa fonte è stato aumentato nella misura percentuale del 100%, calcolato sulla differenza retributiva esistente tra l'importo determinato ogni anno ai sensi dell'art. 2 e il corrispondente minimo contrattuale giornaliero previsto nello stesso anno dal CCNL relativo, o da quello del settore o della categoria affine. A sua volta, l'imponibile giornaliero di cui all'art. 2 del Decreto legislativo n. 423/2001 non può essere inferiore al limite di retribuzione che assicura la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici. Detto limite settimanale è stabilito nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD. Tale trattamento ammonta per l'anno 2006, a € 427,58, il cui 40% risulta pari ad una retribuzione settimanale di € 171,03, e quindi l'imponibile giornaliero convenzionale ex art. 2 del Decreto legislativo n. 423/2001 è stato determinato nell'anno 2006 in € 28,51.

Le modalità di determinazione dell'imponibile ai fini dell'assicurazione IVS trovano applicazione soltanto nelle ipotesi in cui l'importo così determinato non sia inferiore al limite minimo di retribuzione giornaliera di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 389/1989. Qualora tale limite non sia rispettato, la percentuale di incremento del 100% deve essere

applicata sul differenziale esistente tra l'imponibile determinato ai sensi dell'art. 2 del Decreto legislativo n. 423/2001 e il limite minimo di retribuzione giornaliera. L'importo di tale imponibile giornaliero minimo convenzionale è pari, per l'anno 2006, a € 40,62.

In esecuzione del piano di riallineamento previsto dall'art. 4 del D.M. 3/12/1999, il periodo di occupazione media mensile nei territori del Mezzogiorno di cui al T.U. 6 marzo 1978 n. 218, è stato elevato per l'anno 2006 a 26 giornate ai sensi di quanto disposto, da ultimo, dall'art. 4, comma 2, del Decreto legislativo n. 423/2001.

La gestione ha continuato ad essere interessata dalle previsioni del D.M. 22.9.2000, che ha stabilito che dall'1.1.2001 l'imponibile medio giornaliero ai fini della contribuzione di previdenza ed assistenza sociale per i lavoratori soci delle cooperative operanti nell'area dei servizi socio-assistenziali ed educativi non può essere inferiore al limite di retribuzione che assicuri la copertura di 52 settimane utili ai fini pensionistici, nel rispetto dell'art. 7, comma 1, primo periodo, della legge 11.11.1983, n. 638, come modificato dall'art. 1, comma 2, della legge 7.12.1989, n. 389 (40% del trattamento minimo di pensione a carico del FPLD, pari per il 2006 a € 427,58, corrispondenti a € 171,03 settimanali e € 28,51 giornalieri).

La gestione è stata interessata dalla emanazione del D.M. 30.1.2004 di adeguamento annuale delle retribuzioni convenzionali valide per i lavoratori italiani all'estero in Paesi non legati all'Italia da convenzioni in materia di sicurezza sociale ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge n. 398 del 1987.

Invece la disposizione di cui all'art. 36 della legge 21.11.2000, n. 342 (che ha inserito un comma *8bis* nell'art. 48 del TUIR n. 917 del 1986, sostituendo al precedente regime di esclusione dall'imponibilità ai fini fiscali dei redditi da lavoro dipendente prodotti all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto di lavoro un regime di imponibilità basato su retribuzioni convenzionali) non ha prodotto effetti sulla gestione in relazione agli adempimenti previdenziali per i lavoratori occupati all'estero in Paesi convenzionati con l'Italia, secondo quanto precisato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Per gli equipaggi delle navi da pesca iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti di cui all'art. 9 della legge 26/7/1984 n. 413, per i quali trovano applicazione le disposizioni del settore agricolo, l'aumento annuale dello 0,70% (0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore), previsto dall'art. 3, comma 1, del Decreto legislativo 16.4.1997, n. 146, ha trovato applicazione limitatamente alla sola quota dello 0,20 essendosi esaurito con il 2002 l'allineamento dell'aliquota a carico del lavoratore.

Nell'ambito del settore agricolo l'esercizio 2006 è stato interessato dall'applicazione del comma 1 dell'art. 1 della legge n. 81/2006 che ha stabilito che "per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli aumenti di

aliquota di cui all'art. 3, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 146/1997". Il citato art. 3 del Decreto Legislativo n° 146 del 16 aprile 1997, al comma 1 prevedeva: "A partire dal 1 gennaio 1998 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono elevate annualmente nella misura di 0,20 punti percentuali a carico del datore di lavoro e di 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore sino al raggiungimento dell'aliquota contributiva prevista dall' art. 3, comma 23, della legge 8 agosto 1995 n°335, per gli altri settori produttivi nelle misure rispettivamente previste per i datori di lavoro ed i lavoratori".

Per quanto sopra esposto dal 1° gennaio 2006, per la generalità delle aziende agricole, le aliquote previste per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono le seguenti:

17,95% a carico datore di lavoro + la quota base dello 0,11%;
8,54% a carico lavoratore.

Anche il comma 2 dell'art. 3 del Decreto Legislativo n° 146 del 16 aprile 1997, secondo il quale: "Per le aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale l'adeguamento, di cui al comma 1, è fissato in 0,60 punti percentuali a carico del datore di lavoro e in 0,50 punti percentuali a carico del lavoratore con decorrenza 1 luglio 1997" ha continuato a produrre effetti.

Per quanto sopra esposto nei confronti delle aziende agricole con processi produttivi di tipo industriale, dal 1 luglio 2005, per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, è prevista la seguente aliquota:

21,75% a carico datore di lavoro + la quota base dello 0,11%;
8,54% a carico lavoratore.

E' da segnalare il contenuto del comma 4 dell'art. 1 della legge n. 81/2006 che ha modificato, dal 1° gennaio 2006, le disposizioni relative alla retribuzione imponibile degli operai agricoli a tempo determinato che è quella indicata all'art. 1, comma 1, del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389; il comma 2 dell'art. 1, della stessa legge, per il triennio 2006-2008 ha ridefinito le agevolazioni, a favore del datore di lavoro, per le aziende ubicate o che operino nei territori montani, definiti particolarmente svantaggiati, e nei territori svantaggiati, comprese le aree della ex Cassa del Mezzogiorno, nelle seguenti misure: "dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al comma 1, le agevolazioni contributive previste dall'art. 9, commi 5, 5 bis e 5 ter, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono così determinate:

a) nei territori montani particolarmente svantaggiati la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5 bis e 5 ter, della legge n. 67/1988;

b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree dell'obiettivo 1 di cui al regolamento CE n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonché i territori dei comuni delle Regioni Abruzzo, Molise, Basilicata, la riduzione contributiva compete nella misura del 68 per cento".

Per le calamità verificatesi dal 9 maggio 2004, gli esoneri sono regolamentati dal D.lgs 102/2004 e relativo decreto ministeriale attuativo: " A decorrere dal 9 maggio 2004 alle imprese agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, alle cooperative di raccolta, lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e alle organizzazioni dei produttori riconosciute, iscritte nella relativa gestione previdenziale, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 5, comma 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, è concesso, a domanda, l'esonero parziale del pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali propri e dei lavoratori dipendenti, in scadenza nei dodici mesi successivi alla data in cui si è verificato l'evento calamitoso, come definito dall'art. 1, comma 2 del medesimo decreto legislativo, n. 102 del 2004, nelle seguenti misure percentuali:

- 17% per le aziende che abbiano subito danni in misura non inferiore al 20%, qualora ubicate nelle aree svantaggiate di cui all'art. 17 del regolamento CE n. 1257 del Consiglio del 17 maggio, ovvero del 30% se ubicate nelle altre zone e non superiore al settanta per cento della produzione lorda vendibile;

- 50% per le aziende che abbiano subito danni in misura superiore al 70% della produzione lorda vendibile.

La misura dell'esonero è aumentata del 10% nel secondo anno e per gli anni successivi qualora le condizioni di cui all'art. 5, comma 1, del citato decreto legislativo n. 102 del 2004 si verifichino a carico della stessa azienda per due o più anni consecutivi.

In materia di accredito contributivo, la gestione ha continuato a risentire degli effetti prodotti dal disposto di cui all'articolo 69, comma 7, della legge n. 388 del 2000 che ha previsto, nei confronti dei lavoratori della piccola pesca marittima e delle acque interne soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250, la mancata applicazione della contrazione disposta dall'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638. La legge finanziaria per il 2002 n. 448/2001 ha previsto all'art. 43, comma 3 l'applicazione di tale norma con effetto retroattivo a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 638/1983.

Permangono inoltre, in materia di svolgimento di funzioni pubbliche, gli effetti di quanto disposto dall'art. 26 della legge 3.8.1999, n. 265, che ha introdotto rilevanti innovazioni in materia di oneri assicurativi, previdenziali ed assistenziali per i lavoratori che ricoprono incarichi amministrativi presso gli enti locali. L'art. 26 della legge n. 265/1999 stabilisce ora che l'ente locale provvede a proprio carico al versamento degli oneri assistenziali, previdenziali ed assicurativi ai rispettivi istituti

in relazione a tutti gli amministratori locali che rivestono le cariche di cui allo stesso comma 1 senza più fare riferimento alcuno alla condizione della titolarità o meno del diritto ad una indennità, e quindi ampliando la categoria degli amministratori per i quali l'ente locale deve provvedere all'assolvimento dell'obbligo contributivo.

I primi 3 commi dell'art. 38 della legge n. 388 del 1999 stabiliscono che, a partire dall'1.1.2001, i dipendenti pubblici e privati che siano eletti membri del Parlamento nazionale ed europeo, o di assemblea regionale ovvero siano nominati a ricoprire funzioni pubbliche, i quali, in ragione dell'elezione o della nomina maturino il diritto ad un vitalizio o un incremento della pensione, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi, sono tenuti a versare l'equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente per la quota a carico del lavoratore (8,89 %), relativamente al periodo nel quale sia in fruizione dell'aspettativa.

L'art. 1, comma 239, della legge n. 311/2004 (finanziaria 2005) ha disposto poi che i soggetti di cui all'art. 3 del Decreto legislativo del 16.9.1996, n. 564 e successive modificazioni, che non hanno presentato la domanda di accredito della contribuzione figurativa per i periodi anteriori all'1.1.2003, possono esercitare tale facoltà entro il 31.3.2005. Ne consegue che i soggetti di cui all'art. 38 che intendano avvalersi di tale facoltà saranno tenuti al versamento di un importo corrispondente a quello della quota a carico del lavoratore.

Con legge 24.12.2003, n. 380 lo Stato italiano ha ratificato il Trattato di adesione all'Unione Europea di Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica di Estonia, Repubblica di Lettonia, Repubblica di Lituania, Repubblica di Malta, Repubblica di Polonia, Repubblica di Slovenia, Repubblica di Slovacchia, Repubblica di Ungheria. Ne consegue, con riferimento ai lavoratori italiani che dovessero essere occupati in uno dei Paesi neocomunitari, che non potranno più trovare applicazione, ai fini del versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali con effetto dall'1.5.2004, le apposite tabelle di retribuzioni convenzionali emanate entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto ministeriale.

Correlativamente, per effetto dell'applicazione delle discipline comunitarie (innanzitutto il regolamento n. 1408/1971 e il n. 574 del 1972), e nel caso di distacco di lavoratori italiani all'estero in uno dei dieci Paesi neocomunitari, i datori di lavoro dovranno continuare ad effettuare in Italia i versamenti previdenziali per le forme assicurative, le tipologie, le aliquote identiche a quelle previste per il lavoro sul territorio nazionale.

Per quanto attiene ai lavoratori cittadini di uno dei Paesi neocomunitari distaccati in Italia nel rispetto delle procedure definite in ambito comunitario, continuerà a trovare applicazione il regime assicurativo del Paese di provenienza, e non dovrà essere versata in Italia alcuna contribuzione previdenziale o assistenziale.

L'art. 48 della legge n. 289/2002, ha previsto la possibilità che, per ciascuno dei settori economici dell'industria, dell'agricoltura, del terziario e dell'artigianato, possano essere istituiti fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua.

Ai Fondi afferiscono le risorse derivanti dal gettito del contributo integrativo stabilito dall'art. 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, relative ai datori di lavoro che facoltativamente vi aderiscono, fermo restando quanto disposto dall'art. 66, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144.

Stante la specifica natura della fonte di finanziamento, ai Fondi non potranno confluire le risorse relative ai datori di lavoro e/o ai lavoratori esclusi dalla contribuzione per la disoccupazione e/o ai lavoratori non tenuti al versamento del contributo integrativo ex lege n. 845/1978.

Si ricorda che dall'1.1.2001 le imprese fornitrici di lavoro temporaneo non sono più tenute al versamento del contributo integrativo ex lege n. 845/1978 per i prestatori di lavoro interinale. La stessa previsione vale per le agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 276/2003 in materia di riforma del mercato del lavoro.

Per quanto riguarda la normativa di incentivo al posticipo al pensionamento si segnala quanto segue:

a) Settore privato

L'art. 1, commi da 12 a 17 della legge 23/08/2004, n. 243 detta una disciplina tesa ad incentivare il posticipo del pensionamento dei lavoratori dipendenti del settore privato. In particolare, il comma 12 stabilisce che i predetti lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi indicati alle tabelle di cui all'art. 59, commi 6 e 7 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, per l'accesso al pensionamento di anzianità, per il periodo 2004-2007, possono esercitare la facoltà di rinuncia all'accredito contributivo relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive della medesima. A seguito dell'esercizio di tale facoltà viene meno, da parte del datore di lavoro, l'obbligo del versamento contributivo alle forme assicurative, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento prevista dalla normativa previgente alla legge n. 243/2004. L'importo dei contributi non versati deve essere interamente corrisposto al lavoratore entro il mese successivo al periodo di paga cui si riferiscono.

Il comma 13 stabilisce che, nei confronti dei lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma 12, il trattamento liquidato all'atto del pensionamento debba essere pari a quello che sarebbe spettato alla data di inizio del periodo di esonero dal versamento dei contributi per effetto della suddetta facoltà, maggiorato degli aumenti perequativi nel frattempo intervenuti. Per effetto di quanto disposto dal D.L. 5/10/2004, n. 249, convertito nella legge 31 dicembre 2004, n. 291, all'art. 5 bis, comma 5, i lavoratori dipendenti da imprese ammesse al trattamento di CIGS che non abbiano esercitato la suddetta facoltà di

rinuncia all'accredito contributivo, non possono, limitatamente al periodo di ammissione dell'impresa al trattamento di integrazione, esercitare tale facoltà, fatte salve le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore della predetta legge di conversione. Il comma 17 abroga espressamente l'art. 75 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

b) Settore pubblico

Il decreto legge n. 136/2004, convertito in legge 27/07/2004, n. 186, contiene all'art. 1 quater disposizioni integrative in merito alla prosecuzione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre i limiti di età per il collocamento a riposo, stabilendo che al comma 1 dell'art. 16 del decreto legislativo n. 503/1992 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: " E' inoltre data facoltà ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30/03/2001, n. 165 e successive modificazioni, con esclusione degli appartenenti alla carriera diplomatica e prefettizia, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare ed a ordinamento civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età. In tal caso è data facoltà all'amministrazione, in base alle proprie esigenze, di accogliere la richiesta in relazione alla particolare esperienza professionale acquisita dal richiedente in determinati o specifici ambiti, in funzione dell'efficiente andamento dei servizi e tenuto conto delle disposizioni in materia di riduzione programmata del personale di cui all'art. 39, comma 2, della legge 27/12/1997, n. 449 e successive modificazione, nonché all'art. 34, comma 22 della legge 27/12/2002, n. 289 e all'art. 3, commi 53 e 69 della legge 24/12/2003, n. 350.

Le amministrazioni, inoltre, possono destinare il dipendente trattenuto in servizio a compiti diversi da quelli svolti. I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo a corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento, né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico". La disposizione, benché riferita al settore pubblico, trova applicazione ai dipendenti pubblici assicurati ai fini IVS presso l'Istituto.

In materia pensionistica il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e' stato influenzato per l'anno 2006 dalle disposizioni dei diversi provvedimenti legislativi già illustrati in occasione di precedenti relazioni.

Si richiamano quelli di piu' recente emanazione.

Il decreto legislativo 2 febbraio 2006 n. 42, "Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi", da' applicazione ai principi di delega contenuti nella legge 23 agosto 2004, n. 243, di riforma delle pensioni. Il provvedimento, in particolare, attua quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), e comma 2, lettera o), della citata legge n. 243 del 2004.

Il suindicato decreto legislativo detta una nuova disciplina dell'istituto della totalizzazione, in sostituzione delle disposizioni contenute nell'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e nel successivo decreto di attuazione del 7 febbraio 2003, n. 57, disposizioni che vengono di conseguenza abrogate.

La totalizzazione consente al lavoratore che nel corso della propria vita lavorativa, avendo svolto attività diverse, e' stato iscritto a piu' gestioni previdenziali di utilizzare i diversi periodi contributivi ai fini del calcolo di un unico trattamento pensionistico, il cui onere e' posto proporzionalmente a carico delle singole gestioni alle quali ha versato la propria contribuzione.

Con direttiva del 2 marzo 2006 il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito i primi chiarimenti per l'applicazione del menzionato decreto legislativo.

Si illustrano i contenuti dei singoli articoli che ridefiniscono il nuovo assetto dell'istituto della totalizzazione.

L'articolo 1, comma 1, definisce coloro che possono esercitare la facoltà di cumulo dei periodi contributivi.

Si tratta dei soggetti iscritti a due o più forme di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, alle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, alle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ai lavoratori iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nonché agli iscritti al Fondo di previdenza del clero e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Pertanto, la totalizzazione può essere utilizzata dai lavoratori dipendenti e autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), dagli iscritti alla predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dai sacerdoti secolari e ministri del culto delle confessioni diverse dalla religione cattolica autorizzate dal Ministero dell'Interno con relativo decreto iscritti nell'apposito Fondo di previdenza, dai liberi professionisti iscritti ad una delle Casse privatizzate e private, nonché dagli iscritti alle forme assicurative sostitutive ed esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria.

Nel definire i soggetti destinatari è necessario chiarire il raccordo fra la normativa in esame e le altre disposizioni concernenti il cumulo dei periodi contributivi.

L'articolo 7, comma 4 del decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006 ha fatto salve tutte le predette normative quindi continuano ad applicarsi le norme in materia di cumulo dei contributi. E' fatta salva la facoltà dell'assicurato, ove ricorrano le condizioni di legge, di chiedere la liquidazione del trattamento pensionistico con l'applicazione delle precedenti disposizioni concernenti il cumulo dei periodi contributivi, ovvero con l'applicazione delle disposizioni normative riguardanti la

totalizzazione dei periodi assicurativi.

Le prestazioni conseguibili mediante l'esercizio della totalizzazione sono: la pensione di vecchiaia con 65 anni di età e almeno 20 anni di anzianità contributiva; la pensione di anzianità con 40 anni di contributi; la pensione di inabilità; la pensione indiretta ai superstiti. L'art. 1, comma 1 del decreto legislativo stabilisce anche le condizioni che ciascun assicurato deve rispettare per poter esercitare la facoltà di cumulare periodi contributivi non coincidenti. In particolare, l'assicurato non deve essere titolare di un trattamento pensionistico erogato da una delle gestioni destinatarie della normativa della totalizzazione. La titolarità di un trattamento pensionistico diretto determina l'impossibilità di ottenere una prestazione diretta di totalizzazione anche nel caso in cui si debbano cumulare periodi contributivi maturati in gestioni diverse da quella o quelle nelle quali sia stata liquidata una prestazione a favore dell'assicurato. Non è preclusiva all'avvalersi dell'istituto in questione la titolarità di una pensione ai superstiti. Per la pensione di vecchiaia e quella di anzianità possono essere incluse nel cumulo le sole gestioni nelle quali si è in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno sei anni. Nel determinare la predetta anzianità ciascuna gestione tiene conto delle regole del proprio ordinamento vigenti alla data di presentazione della domanda.

La totalizzazione riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi, non è possibile la totalizzazione parziale sia per quanto riguarda le gestioni, sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione. Possono essere cumulati solo periodi non coincidenti.

L'art. 3, commi 2 e 3 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 46 prevede l'incompatibilità tra la ricongiunzione dei periodi assicurativi, ai sensi della legge n. 29/1979 e n. 45/1990, e l'esercizio della totalizzazione. Nell'ipotesi in cui la domanda di ricongiunzione sia stata presentata dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo, la preclusione ad esercitare il diritto alla totalizzazione si determina al momento dell'accettazione della ricongiunzione da parte dell'interessato.

I requisiti prescritti per il riconoscimento della pensione di vecchiaia, in regime di totalizzazione, sono il raggiungimento del 65° anno di età; l'anzianità contributiva pari ad almeno 20 anni; la sussistenza degli ulteriori requisiti diversi da quelli dell'età ed anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti per l'accesso alla pensione di vecchiaia. Tra i requisiti, diversi da quelli dell'età e dell'anzianità contributiva, va menzionata la cessazione dell'attività lavorativa dipendente.

Per la pensione di anzianità in totalizzazione sono richiesti 40 anni di anzianità contributiva e la sussistenza degli ulteriori requisiti, diversi da quelli dell'età e dell'anzianità contributiva, eventualmente previsti dai singoli ordinamenti. Nel cumulo possono essere inserite le sole gestioni nelle quali si è in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno sei anni. Ai fini del perfezionamento del requisito dell'anzianità

contributiva non inferiore a quaranta anni deve essere considerata la contribuzione utile al diritto; sono esclusi i periodi di contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione che sono, invece, utili per la misura della pensione.

Il diritto alla pensione indiretta è conseguito in base ai requisiti di assicurazione, di contribuzione e a quelli ulteriori richiesti nella forma pensionistica nella quale il dante causa era iscritto al momento della morte. Il diritto alla totalizzazione può essere utilmente esercitato per i decessi avvenuti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 46/2006. Le pensioni dirette, liquidate in regime di totalizzazione, sono reversibili ai superstiti con le modalità e i limiti previsti da ogni gestione.

Il diritto alla pensione di inabilità è conseguito in base ai requisiti di assicurazione e di contribuzione, nonché agli ulteriori requisiti richiesti nella forma pensionistica nella quale il lavoratore è iscritto al momento del verificarsi dello stato invalidante. La gestione di ultima iscrizione provvede all'accertamento della sussistenza del prescritto requisito sanitario. Ai fini del perfezionamento dei predetti requisiti rileva la sommatoria dei periodi assicurativi e contributivi non coincidenti risultanti presso le singole gestioni ove l'interessato sia stato iscritto.

L'Ente che riceve la domanda si attiva per avviare il procedimento contattando gli Enti presso i quali è stato iscritto il lavoratore e che devono risultare nella domanda presentata dall'interessato o dai familiari superstiti. I periodi coincidenti possono essere conteggiati una sola volta. Il pagamento degli importi liquidati dalle singole gestioni è effettuata dall'I.N.P.S che stipula apposite convenzioni con gli altri Enti interessati. I trattamenti pensionistici decorrono dal primo del mese successivo a quelli di presentazione della domanda di pensione in regime di totalizzazione, comunque non anteriormente al 1° febbraio 2006. La pensione ai superstiti decorre, invece, dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del dante causa. La facoltà di totalizzazione si applica dal 1° gennaio 2006 e l'art. 7, comma 2 del decreto legislativo in parola ha stabilito che l'art. 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ed il relativo regolamento sono abrogati pur rimanendo in vigore per le domande presentate fino al 2 marzo 2006 ove tale normativa sia più favorevole.

La misura del trattamento a carico delle gestioni facenti capo all'Istituto, relativamente alle pensioni di vecchiaia, di anzianità e indiretta ai superstiti è determinata sulla base della disciplina prevista dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

Il predetto decreto legislativo n. 180 del 1997, successivamente modificato ed integrato dal decreto legislativo 29 giugno 1998, n. 278 e dal D.L. 3 maggio 2001, n. 158 convertito con legge 2 luglio 2001, n.

248, ha dato attuazione alla delega conferita dall'articolo 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo.

La pensione totalizzata costituisce un'unica pensione e gli aumenti a titolo di rivalutazione automatica della stessa sono liquidati con riferimento al trattamento unico complessivamente considerato sulla base delle disposizioni di legge vigenti e sono rapportati alle singole quote in proporzione al loro importo, con onere a carico delle gestioni interessate.

Procedendo nella disamina dei provvedimenti si illustra brevemente la legge 3 agosto 2004, n. 206, che reca "Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice".

L'articolo 1, comma 1, stabilisce che "le disposizioni della presente legge si applicano a tutte le vittime degli atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, compiuti sul territorio nazionale o extranazionale, se coinvolgenti cittadini italiani nonché ai loro familiari superstiti".

L'articolo 2, comma 1, dispone che "ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente a chiunque subisca o abbia subito un'invalidità permanente di qualsiasi entità e grado in conseguenza di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, nonché alle vedove e agli orfani, si applica l'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni".

Si rammenta che la legge 24 maggio 1970, n. 336 reca "Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati".

Il successivo comma 2, stabilisce che "e' riconosciuto il diritto ad una maggiorazione della misura della pensione e ai relativi benefici sulla base dei criteri indicati dalla presente legge per coloro che sono stati collocati a riposo alla data di entrata in vigore della presente legge".

Il comma 3, dispone che "sono fatti salvi i trattamenti pensionistici di maggior favore derivanti da iscrizioni assicurative obbligatorie di lavoratori dipendenti, autonomi o liberi professionisti".

L'articolo 3, comma 1, dispone che "a tutti coloro che hanno subito un'invalidità permanente inferiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, e' riconosciuto un aumento figurativo di dieci anni di versamenti contributivi utili ad aumentare, per una pari durata, l'anzianità pensionistica maturata, la misura della pensione, nonché il trattamento di fine rapporto o altro trattamento equipollente".

L'articolo 4, comma 1, stabilisce che "coloro che hanno subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, sono equiparati, ad ogni effetto di legge, ai grandi invalidi di guerra di cui all'articolo 14 del testo unico di cui al decreto del Presidente della